



STATUTO FEDERAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE

DENOMINAZIONE

ART. 1 - E' costituita la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base (in sigla Federazione Nazionale RdB), associazione sindacale a carattere nazionale che raggruppa le federazioni delle Rappresentanze Sindacali di Base di categoria e quelle costituite in tutto il mondo del lavoro pubblico e privato.

FINALITÀ

ART. 2 - La Federazione delle Rappresentanze Sindacali di base è un sindacato fondato sui principi di solidarietà, giustizia sociale, uguaglianza, democrazia, autonomia, pacifisti, ecologisti, che assume e valorizza la differenza sessuale.

i caratteri essenziali sono:

un sindacato democratico in cui i lavoratori contino nelle decisioni; un sindacato fortemente radicato nei luoghi di lavoro e nella società, che fonda la sua azione nella contrattazione a tutti i livelli e sul conflitto come mezzo di regolazione democratica negli interessi diversi presenti nella società;

un sindacato che raccoglie in un progetto organico le domande che nascono dalle istanze di base organizzate nei luoghi di lavoro e nella società;

un sindacato che pone sullo stesso piano lavoratori italiani e stranieri garantendo a tutti eguali diritti;

un sindacato indipendente dai partiti, dai padroni, dai governi;

un sindacato che si batte per il diritto al lavoro, allo studio e a una pensione dignitosa, per la riduzione dell'orario di Lavoro a parità di salario, contro la disoccupazione, il precariato, per la piena occupazione, per il salario, per le pari opportunità e per la tutela della salute dei lavoratori;

un sindacato che opera per un ambiente vivibile, per la riconversione ecologica della produzione.

ART. 3 - Scopo della Federazione R.d.B. è quello di tutelare gli interessi dei lavoratori comunque occupati, dei precari, dei disoccupati e dei pensionati, di sviluppare attività sindacale ed iniziative di lotta. di coordinare le diverse realtà organizzate nel mondo del lavoro e sul territorio, di promuovere la partecipazione dei lavoratori e la costruzione di strutture sindacali indipendenti, dotandosi anche di strumenti di formazione e aggiornamento professionale.

ADESIONI

ART 4 - L'adesione alle strutture organizzate della Federazione R.d.B. è aperta, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, da ogni opinione politica, convinzione ideologica e religiosa purché non in contrasto con i principi e la natura dell'organizzazione, ai lavoratori dipendenti comunque occupati, ai lavoratori associati in forme cooperative ai disoccupati e inoccupati, ai precari ai pensionati.

I lavoratori che ricoprono cariche politiche o istituzionali non possono ricoprire cariche di direzione nella Federazione qualora siano palesemente incompatibili.

Ove sorgano controversie la valutazione è demandata alla Commissione di Garanzia della Federazione R.d.B..

ART. 5 - La Federazione R.d.B. è composta dalle strutture di categoria con le rispettive articolazioni locali e (dalle Federazioni Territoriali) **dai Coordinamenti del Territorio**.

ART. 6 - (Le Federazioni Territoriali) **I Coordinamenti del Territorio** organizzano i precari, i disoccupati, i pensionati ed i lavoratori non organizzabili in categorie nazionali.

(Le Federazioni Territoriali) **I Coordinamenti del Territorio** saranno costituiti sulla base di apposito regolamento generale approvato dal Consiglio Nazionale.

ART. 7 - La Federazione R.d.B. può decidere l'adesione ad organismi sindacali internazionali. Tale adesione deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale.

ART. 8 - Il Consiglio Nazionale della Federazione R.d.B. stabilisce l'importo della quota associativa. La quota è intrasmissibile.

Le categorie e (le Federazioni Territoriali) **i Coordinamenti del Territorio** stabiliscono con la Federazione Nazionale la ripartizione dei fondi e versano le quote direttamente alla stessa.

Gli iscritti alle singole R.d.B. sono automaticamente iscritti alla Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base.

ART. 9 - Struttura di base dell'Associazione è la rappresentanza sindacale aziendale costituita nella unità produttiva e nel posto di lavoro sulla base dei seguenti principi:

- 1) la continuità rispetto alla tradizione di lotta che i lavoratori italiani hanno fino ad oggi espresso per la loro emancipazione.
- 2) l'elezione diretta dei delegati da parti dei lavoratori;
- 3) l'obbligo di rispettare la volontà dei lavoratori sulle piattaforme rivendicative, sugli accordi e sulle decisioni di lotta.

ART. 10 - Per chiedere l'adesione alla Federazione R.d.B., le R.d.B. di categoria debbono dotarsi di uno statuto che risponda ai principi di cui al precedente art. 9.

ART. 11 - È consentita l'adesione alla Federazione R.d.B. ad organismi sindacali che abbiano denominazione diversa dalla R.d.B. ma finalità e statuto omogenei a quelli degli aderenti alla Federazione stessa.

L'adesione alla Federazione R.d.B. viene accettata in via provvisoria dal Coordinamento nazionale e ratificata dal Consiglio Nazionale.

ART. 12 - La Federazione R.d.B. può stipulare patti federativi e decidere affiliazioni con altre organizzazioni sindacali e di base che abbiano finalità simili a quelle della Federazione con deliberazione del Consiglio nazionale adottata a maggioranza dei presenti.

ORGANISMI

ART. 13 - Gli organismi della Federazione delle RdB sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio nazionale della Federazione;
- c) il Coordinamento nazionale;
- d) le Federazioni Regionali**
- e) i Coordinamenti provinciali;
- f) la Commissione di garanzia;

ART. 14 - Il Congresso, cui partecipano i delegati di ogni singola categoria e (delle Federazioni Territoriali) **dei Coordinamenti del Territorio** in proporzione al numero degli iscritti, come determinato dalla riunione del Consiglio nazionale che convoca il Congresso, elabora e decide sull'indirizzo generale dell'Associazione, delibera le modifiche allo Statuto, viene convocato, di norma, ogni quattro anni.

Ogni eventuale modifica al presente Statuto viene approvata dal Congresso a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti ad esclusione delle finalità e della denominazione che vanno adottate a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

Il Congresso può essere convocato in via straordinaria su richiesta dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio nazionale

ART. 15 - Il Consiglio nazionale è l'organo preposto all'analisi e alla verifica dell'azione federale nell'ambito degli indirizzi congressuali e definisce le strategie dell'associazione sui temi di interesse generale. Convoca il Congresso e ne stabilisce i criteri di svolgimento. Definisce il regolamento di gestione contabile-amministrativa dell'associazione.

Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno di cui una per approvare il rendiconto economico e finanziario dell'associazione. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno solare 1 gennaio - 31 dicembre. L'approvazione avviene a maggioranza semplice entro il 30 aprile dell'anno successivo. Una volta approvato il rendiconto economico e finanziario sarà depositato presso la sede nazionale dall'associazione e messo a disposizione di tutti gli associati che ne fanno richiesta.

I componenti del Consiglio nazionale sono eletti dal Congresso in rappresentanza dei settori di intervento della RdB.

ART. 16 - Il Coordinamento Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale, ha il compito di svolgere le funzioni di rappresentanza della Federazione R.d.B. e di gestire la normale attività della Federazione stessa sulla base dei deliberati del Consiglio nazionale, **elegge al suo interno l'Esecutivo**. Individua al suo interno il Rappresentante Legale Nazionale della Federazione R.d.B., convoca il Consiglio Nazionale.

Al Coordinamento nazionale è demandata la gestione dei fondi della Federazione con la nomina di un apposito tesoriere.

ART. 17 - La Federazione Regionale RdB attua le politiche dell'organizzazione sul territorio regionale e la rappresenta in tale ambito; coordina l'azione delle categorie e dei coordinamenti provinciali.

Il Congresso della Federazione Regionale elegge il Coordinamento regionale di Federazione assicurando la rappresentanza di tutte le categorie e di tutti i coordinamenti provinciali. Il Coordinamento regionale di Federazione elegge al proprio interno l'Esecutivo della Federazione Regionale, il tesoriere, il rappresentante legale.

ART. 18 - A livello provinciale le categorie e (le Federazioni Territoriali) i **Coordinamenti del Territorio** costituiscono i Coordinamenti provinciali della Federazione R.d.B. che eleggono al proprio interno una segreteria esecutiva che esprime il tesoriere ed i rappresentanti legali.

Tra i compiti dei Coordinamenti Provinciali vi è quello di promuovere iniziative per attivare servizi agli iscritti e ai cittadini, per il diritto alla casa, per un assetto urbano vivibile ed a misura d'uomo, contro il degrado ambientale, per la tutela in generale dei ceti meno abbienti ed emarginati ed intervenire sulle questioni sociali in genere.

ART. 19 - La Commissione di Garanzia, nominata dal Congresso nazionale di Federazione, è composta da tre membri effettivi e da due supplenti;

la Commissione elegge al suo interno un Presidente che la convoca, nel caso di conflitti tra iscritti ed organismi e tra federazioni di categoria o (territoriali) **coordinamenti del territorio** e Federazione R.d.B., sentite le parti, decide a maggioranza; decide anche, in grado di appello, in caso di ricorso promosso avverso i deliberati delle Commissioni di garanzia delle categorie e in caso di esclusione di cui all'art. 19.

ESCLUSIONI

ART. 20 - L'esclusione delle R.d.B. di categoria o (delle Federazioni Territoriali) **dei Coordinamenti del Territorio** è prerogativa del Consiglio nazionale il quale decide a maggioranza lei 3/4 (tre quarti) dei presenti.

L'esclusione avviene nel caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o di comportamenti incompatibili con i principi e le finalità dell'associazione.

PATRIMONIO

ART. 21 - Le entrate ordinarie della Federazione R.d.B. sono costituite dalle quote versate dalle R.d.B. di categoria e (dalle Federazioni Territoriali) **dai Coordinamenti del Territorio**.

Il patrimonio è costituito inoltre da tutti i beni mobili e immobili acquisiti dalla Federazione R.d.B. o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo o causa.

Il patrimonio della Federazione RdB è indivisibile.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - Al fine di favorire la circolazione dell'informazione sulle iniziative e le scelte dell'associazione, la Federazione R.d.B. edita, senza alcun fine di lucro, pubblicazioni periodiche.

NORMA FINALE

ART. 23 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sopperiscono le norme del Codice Civile.